

STATUTO

NEUROLUCE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ATELLA PZ VIA ENRICO
BERLINGUER SNC

Numero REA: PZ - 223697

Codice fiscale: 02236070765

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-07-2026 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

"NEUROLUCE S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

All'Impresa Sociale si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, le norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazioni concernenti la forma giuridica cui l'impresa sociale è costituita.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società non ha scopo di lucro, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, come di seguito indicata, o ad incremento del patrimonio della società.

La società esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende perseguire le proprie finalità operando in alcuni dei settori previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

La missione prioritaria è rendere accessibili alle comunità del Mezzogiorno, con riguardo alle aree interne della Basilicata, servizi avanzati di diagnostica neuropsicologica, riabilitazione cognitiva, terapia non farmacologica, pedagogia speciale e innovazione digitale in sanità.

La società persegue la valorizzazione del capitale umano femminile e giovanile nel settore della salute mentale e delle neurotecnologie, promuovendo modelli di imprenditorialità sociale innovativa nel Meridione.

La società riconosce le Digital Therapeutics (DTx) quale area strategica, operando in conformità al Regolamento UE 2017/745 (MDR) e alla normativa italiana vigente in materia di Software as a Medical Device (SaMD).

Essa intende perseguire le proprie finalità operando in alcuni dei settori previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112:

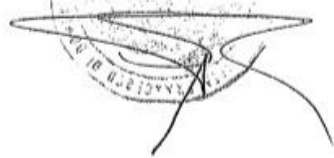
1. DIAGNOSTICA E VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA:

- Valutazione neuropsicologica clinica completa di bambini, adolescenti e adulti mediante batterie standardizzate, sistemi computerizzati ad alta precisione (Vienna Test System e analoghi), realtà virtuale immersiva (Nesplora e analoghi), eye tracking clinico e biofeedback multiparametrico;
- Diagnosi e valutazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA): dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, disturbi della comprensione del testo;
- Diagnosi e valutazione del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) in età evolutiva, adolescenziale e adulta;
- Valutazione dei disturbi del neurosviluppo: ASD, disabilità intellettiva, disturbi del linguaggio, disprassia;

ALLA
REDA 42.545 RAC 26.047

Domiziana Via Francesco

Celia Frascella



- e) Assessment delle funzioni cognitive: attenzione, memoria, funzioni esecutive, velocita' di elaborazione, linguaggio, abilita' visuo-spaziali, prassie e cognizione sociale;
- f) Screening precoce del deterioramento cognitivo lieve (MCI) e delle demenze;
- g) Valutazione neuropsicologica in soggetti con traumi cranici, ictus, malattie neurologiche e sequele post-COVID;
- h) Valutazione neuropsicologica forense (CTP e CTU) in ambito civile, penale, lavoristico e assicurativo;
- i) Valutazione dell'idoneita' cognitiva per attivita' professionali, sportive, di guida e in ambienti ad alta sicurezza;
- j) Valutazione e prescrizione di sistemi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA).

2. TERAPIA E RIABILITAZIONE COGNITIVA NON FARMACOLOGICA

- a) Neuro feedback elettroencefalografico (EEG-NF) per ADHD, disturbi del sonno, ansia, depressione, DSA, PTSD e potenziamento cognitivo;
- b) Stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS) e alternata (tACS) in protocolli clinicamente validati;
- c) Stimolazione magnetica transcranica (TMS) in collaborazione con strutture mediche autorizzate;
- d) Training cognitivo computerizzato adattivo (RehaCom, CogniFit e analoghi);
- e) Biofeedback multiparametrico per regolazione dello stress e disturbi psicofisiologici;
- f) Riabilitazione neuropsicologica post-stroke, post-trauma cranico e post-neurochirurgia;
- g) Stimolazione cognitiva per anziani con MCI e demenza;
- h) Potenziamento cognitivo per atleti, professionisti e studenti in protocolli evidence-based;
- i) Formazione di famiglie e caregiver all'uso di sistemi CAA digitali;
- j) Arteterapia, musicoterapia e terapie espressive come supporto integrato alla riabilitazione;

3. PSICOTERAPIA E SUPPORTO PSICOLOGICO

- a) Psicoterapia individuale evidence-based (CBT, ACT, EMDR, schema therapy) erogata da professionisti abilitati ai sensi della L. 56/1989;
- b) Psicoterapia di coppia, familiare e di gruppo;
- c) Supporto psicologico individuale per bambini, adolescenti, adulti e anziani;
- d) Parent training strutturato e counseling educativo per genitori di bambini con DSA, ADHD e ASD;
- e) Gruppi psicoeducativi per pazienti e familiari;
- f) Psicologia scolastica: sportello psicologico, supporto insegnanti, formazione docenti;
- g) Psicologia dello sport: mental training, gestione ansia competitiva, supporto post-infortunio;
- h) Psicologia del lavoro: assessment, coaching, benessere organizzativo, EAP per aziende;

i) Valutazione neuropsicologica per idoneita' lavorativa a mansioni critiche;

j) Supervisione clinica per psicologi in formazione e professionisti del settore.

4. PEDAGOGIA SPECIALE E INCLUSIONE SCOLASTICA

a) Supporto pedagogico specializzato per alunni con DSA, ADHD, BES e alunni con cittadinanza non italiana, con percorsi individualizzati ai sensi della L. 170/2010;

b) Screening di primo livello nelle scuole con test validati (MT-3, IPDA, CMF) per identificazione precoce di bambini a rischio;

c) Formazione di docenti, educatori e dirigenti scolastici sull'uso degli strumenti tecnologici per l'inclusione;

d) Prevenzione della dispersione scolastica con tutoraggio cognitivo e motivazionale per adolescenti a rischio;

e) Orientamento scolastico, universitario e professionale per adolescenti e giovani adulti;

f) Assistenza educativa individualizzata (AEI) per alunni con disabilita'.

5. FORMAZIONE PROFESSIONALE E UNIVERSITARIA

a) Corsi di formazione, master, workshop, seminari, webinar e convegni in neuropsicologia clinica, neurotecnologie, IA in sanita' e telemedicina;

b) Gestione di tirocini universitari accreditati per studenti di Psicologia, Neuroscienze, Medicina, Logopedia e discipline affini;

c) Co-progettazione di percorsi formativi sull'IA applicata alla salute mentale in partnership con atenei;

d) Corsi di certificazione per psicologi sull'uso di VTS, Neurofeedback EEG e Nesplora VR;

e) Formazione di operatori socio-sanitari sull'uso delle tecnologie digitali nella cura;

f) Supervisione clinica di tirocinanti, specializzandi in psicoterapia e dottorandi.

6. RICERCA SCIENTIFICA E DIGITAL THERAPEUTICS

a) Ricerca scientifica applicata in neuropsicologia cognitiva, neurotecnologie non invasive, realta' virtuale clinica e IA diagnostica;

b) Raccolta e analisi di dati clinici anonimizzati per studi osservazionali, nel rispetto del GDPR;

c) Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, bandi Horizon Europe e PNRR Salute;

d) Sviluppo, validazione clinica e commercializzazione di Digital Therapeutics (DTx) come Software as a Medical Device (SaMD) ai sensi del Regolamento UE 2017/745 e della normativa italiana in materia;

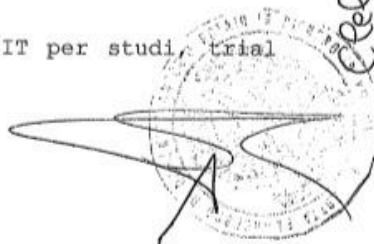
e) Sviluppo di piattaforme SaaS di neuropsicologia digitale per distribuzione in licenza a centri clinici in Italia e all'estero;

f) Sviluppo di app terapeutiche gamificate per bambini e adolescenti con ADHD e DSA;

g) Partenariato con universita', IRCCS, CNR e IIT per studi clinici e innovazione tecnologica;

Domiziana Pia Frescollo

Elea Frescollo



h) Sviluppo di vocabolari CAA personalizzati in dialetto lucano e nelle lingue delle comunità migranti.

7. TELEABILITAZIONE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SERVIZI DIGITALI

- a) Erogazione telematica di valutazione cognitiva, riabilitazione, psicoterapia e supporto psicologico su piattaforme digitali sicure;
- b) Sviluppo e commercializzazione di algoritmi e sistemi di IA per diagnostica neuropsicologica e monitoraggio longitudinale;
- c) Progettazione e gestione di piattaforme proprietarie di telemedicina e teleabilitazione cognitiva;
- d) Sviluppo di app mobile e web per riabilitazione domiciliare supervisionata e parent coaching digitale;
- e) Abbonamenti digitali a programmi di riabilitazione e potenziamento cognitivo per uso domestico supervisionato;
- f) Analisi di dati cognitivi anonimi per ricerca e produzione di modelli predittivi.

8. WELFARE AZIENDALE E SALUTE MENTALE NEI LUOGHI DI LAVORO

- a) Programmi di Employee Assistance Program (EAP) per aziende dell'area Vulture-Melfese e dell'indotto industriale;
- b) Valutazione neuropsicologica per idoneità lavorativa a mansioni critiche su richiesta dei medici del lavoro;
- c) Formazione aziendale sulla salute mentale (Mental Health First Aid) in modalità blended;
- d) Consulenza alle HR per ambienti di lavoro psicologicamente sicuri e programmi di wellbeing organizzativo.

9. TURISMO TERAPEUTICO E BENESSERE COGNITIVO

- a) Progettazione e gestione di retreat terapeutici residenziali nel Vulture-Melfese che combinano valutazione neuropsicologica, neurofeedback, mindfulness cognitiva e alimentazione neuroprotettiva;
- b) Collaborazione con strutture ricettive locali (agriturismi, masserie, terme di Rapolla) per programmi di wellness cognitivo;
- c) Percorsi residenziali di prevenzione del declino cognitivo per over 65.

10. SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E DI INCLUSIONE (DGR BASILICATA 194/2017 E 1218/2017)

- a) Centri diurni socio-educativi per disabili (M5.2), centri per autonomie (M5.3) e ogni altra tipologia prevista dalla DGR Basilicata n. 194/2017;
- b) Residenze sanitarie assistenziali per disabili (RD1, RD2, RD3.1, RD3.2) ai sensi della DGR Basilicata n. 1218/2017;
- c) RSA semiresidenziali per disabili (SRD, SRD2) ai sensi della DGR Basilicata n. 1218/2017;
- d) Strutture per dipendenze patologiche (RC1, SRC1, RC2, RC3, SRC3, SRC4, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10-GAP) ai sensi della DGR Basilicata n. 1218/2017;
- e) Centri diurni per minori (M2.2.3), comunità familiari (M2.2.5), comunità alloggio (M2.2.6), assistenza domiciliare (M2.2.2), affidamento (M2.2.7) ai sensi della DGR Basilicata n. 194/2017;
- f) Comunità residenziale socio-riabilitativa M6.1 e centri per bambini e famiglie M2.1.2.2;

g) Prevenzione del disagio giovanile, bullismo, cyberbullismo e dipendenze tecnologiche;

h) Progettazione di interventi finanziati da fondi europei (FSE+, FESR, FSC) e regionali.

11. CONVENZIONI, PARTENARIATI E ACCORDI ISTITUZIONALI

a) Convenzioni con SSN, ASP, Distretti Socio-Sanitari, ospedali e IRCCS per erogazione convenzionata di servizi;

b) Accordi con Comuni, Province, Regioni e ATS per gestione di servizi sociali in appalto o partenariato pubblico-privato;

c) Protocolli con universita', dipartimenti di psicologia e neuroscienze per ricerca, formazione e tirocini;

d) Partenariato con IRCCS, CNR, IIT e centri di ricerca per studi scientifici e trial clinici;

e) Accordi con altri ETS, imprese sociali, cooperative sociali per co-progettazione di servizi;

f) Accordi con scuole per sportelli psicologici, screening cognitivi e formazione docenti;

g) Accordi con federazioni sportive e societa' sportive per psicologia dello sport;

h) Partnership con aziende tecnologiche, startup e incubatori per sviluppo di soluzioni IA;

i) Accordi con assicurazioni sanitarie, fondi integrativi e casse mutue;

j) Partecipazione a gare d'appalto e procedure competitive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

12. ATTIVITA' STRUMENTALI E COMPLEMENTARI

a) Importazione, distribuzione, commercializzazione e manutenzione di strumentazione tecnologica per diagnostica e terapia neuropsicologica;

b) Progettazione di ambienti terapeutici specializzati: stanze Snoezelen, laboratori VR, spazi multisensoriali;

c) Consulenza organizzativa e di compliance per ETS, cooperative sociali e strutture sanitarie;

d) Gestione di spazi coworking interdisciplinari per professionisti della salute mentale e delle neurotecnologie;

e) Acquisizione, gestione e valorizzazione di immobili strumentali all'attivita' sociale;

f) Ogni altra attivita' connessa, accessoria o strumentale allo scopo sociale, compatibile con i requisiti di impresa sociale.

Le attivita' possono essere svolte in forma diretta o mediante partenariato con soggetti pubblici e privati, ivi comprese imprese sociali, cooperative sociali, ETS, strutture sanitarie, universita' e imprese for profit.

La societa' opera su tutto il territorio nazionale e internazionale, anche in modalita' itinerante, digitale e da remoto.

La societa' puo' compiere, in via accessoria, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti della normativa sulle imprese sociali.

Dominique Pia Frascole

Celia Frascole



La società adotta un approccio sistematico all'innovazione, integrando IA, neurotecnologie, realtà virtuale, telemedicina e DTx nella pratica clinica per sviluppare modelli scalabili e replicabili.

ARTICOLO 3 - SEDE

La società ha sede in **Atella (PZ)**.

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie in Italia ed all'Estero.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2075.

ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C..

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 6 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 6 BIS - LIBRO SOCI FACOLTATIVO

E' facoltà dell'organo amministrativo adottare, oltre ai libri obbligatori ai sensi degli articoli 2214 e 2478 del Codice Civile, il libro dei soci, il quale, salvo quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dalle medesime norme che regolano l'istituzione e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

Il libro dei soci è sottoposto a vidimazione iniziale ai sensi dell'art. 2218 del Codice Civile.

Il libro dei soci è tenuto a cura dell'organo amministrativo, il quale può delegarne la gestione a uno dei propri componenti, ed è conservato presso la sede della società.

Nel libro dei soci devono essere indicati:

- a) il nome e cognome oppure la denominazione o ragione sociale, il numero di codice fiscale, il domicilio, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di ogni socio, del rappresentante comune di cui all'art. 2468, comma 5, del Codice Civile, e dei titolari dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale;
- b) l'entità della quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità di ogni socio, con l'indicazione dei versamenti effettuati;
- c) le variazioni dei dati annotati nel libro dei soci ai sensi delle

precedenti lettere a) e b);

d) gli atti comportanti il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

Le annotazioni da effettuarsi ai sensi del comma 4, lettera d), sono eseguite dietro esibizione alla società dell'atto e della ricevuta del suo avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese; l'organo amministrativo non procede all'annotazione del libro dei soci degli atti stipulati in violazione alle clausole statutarie che limitano il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

Il domicilio dei soggetti di cui al comma 4, lettera a), si intende quello risultante dal libro dei soci sia in ordine ai rapporti tra la società, il suo organo amministrativo o di liquidazione e i soggetti di cui al comma 4, lettera a), nonché per i rapporti tra i medesimi soggetti di cui al comma 4, lettera a).

Il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale hanno effetto nei confronti della società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

Il soggetto che subentra nella titolarità della quota di partecipazione del socio defunto è iscritto nel libro dei soci dietro esibizione alla società della documentazione di cui all'art. 7, Regio Decreto 20 marzo 1942 n. 239, e della ricevuta di deposito di tale documentazione presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

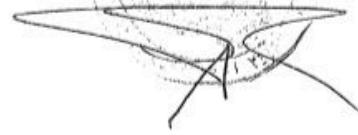
Il socio che intenda alienare tutte o parte delle proprie quote dovrà darne comunicazione agli altri soci con raccomandata A/R senza busta o con posta elettronica certificata, indicando:

- a) le proprie generalità, il valore della quota ceduta e la percentuale sull'intero capitale sociale;
 - b) il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, e le relative modalità di pagamento;
 - c) l'indicazione del terzo acquirente;
 - d) l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione;
 - e) il termine entro il quale esercitare il diritto di prelazione, non inferiore a 30 giorni;
 - f) le altre condizioni eventualmente previste per l'alienazione;
- ciascun socio potrà rendersi acquirente delle quote offerte in proporzione delle quote possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale sociale.

Il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà darne comunicazione al socio alienante entro il termine previsto nella comunicazione e, solo in mancanza, le stesse saranno trasferibili per atto tra vivi anche a terzi.

Dimitrie R. Frosella

Celia Frosella



Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- a. del coniuge di un socio;
- b. di parenti in linea retta di un socio, in primo grado.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con la maggioranza del 51%.

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.

A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera o pec di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio che intende cedere la propria quota di partecipazione avrà diritto di recedere secondo le modalità previste dall'art. 2473 C.C..

Il gradimento non è richiesto nel caso di trasferimento della partecipazione ai seguenti soggetti:

- a. coniuge di un socio;
- b. parenti in linea retta di un socio, in primo grado.

ARTICOLO 8 - MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ARTICOLO 9 - RECESSO

Il recesso è consentito a ciascun socio unicamente nella ipotesi e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

La raccomandata o pec deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ARTICOLO 11 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi previste dai precedenti articoli, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale, secondo la disciplina prevista nei commi 3 e 4 dell'art. 2473 C.C..

ARTICOLO 12 - SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo C.C., in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, D.Lgs 112/2017.

ARTICOLO 13 - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C..

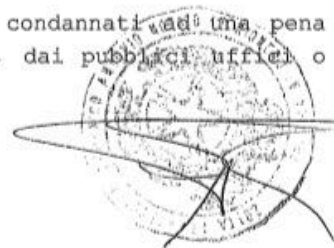
In sede di nomina, o con successivo verbale, l'Assemblea delibera in merito all'attribuzione del compenso da assentire all'Organo Amministrativo. Al pari, in detta sede, o con successiva adunanza, delibera in merito all'attribuzione allo stesso del Trattamento di Fine Mandato. Detto TFM può essere costituito anche mediante l'accensione di apposite polizze e strumenti finanziari previsti ex lege.

Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e pertanto non possono:

- intrattenere relazioni di natura economica con la società tali da comprometterne l'autonomia di giudizio;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

Daniela Rita Frascolla

Celia Frascolla



- trovarsi in una condizione di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c.;

- aver subito condanne penali di alcun tipo, non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi né aver ricevuto provvedimenti definitivi o condanne per reati anche fiscali, non essere in conflitto di interesse con la società.

Gli amministratori devono aver avuto precedenti esperienze lavorative qualificanti in relazione alla struttura ed all'attività svolta dalla società.

Qualora la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti della società avranno diritto di nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione sia dell'organo di controllo. In ogni caso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci dell'impresa sociale.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 112/2017.

ARTICOLO 14 - ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI A SINGOLI SOCI

Non sono previste specifiche attribuzioni a singoli soci.

ARTICOLO 15 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 C.C..

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

ARTICOLO 17 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaco e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno

prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco se nominato.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente dovrà considerarsi quale voto determinante ai fini del risultato della deliberazione.

Nel caso in cui si proceda mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, le delibere vengano prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

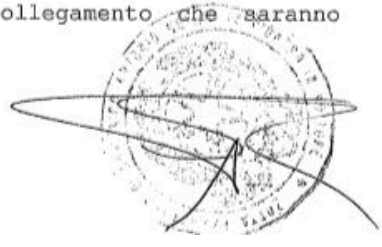
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del consiglio potranno svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (full audio/ video conference) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità di indicare nell'avviso un luogo fisico di convocazione, fornendo le specifiche tecniche per le modalità di collegamento che saranno utilizzate per l'intervento alla riunione.

Dominiana Pia Frescolle

Celia Frescolle



ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto C.C..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro sette giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO

E' obbligatoria la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I Sindaci o il sindaco vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

ARTICOLO 21 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le ipotesi previste all'art. 2479, 2° comma C.C..

ARTICOLO 22 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 26 del presente statuto.

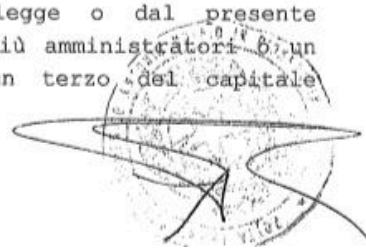
Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4) e 5) del 2° comma dell'art. 2479 C.C., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale

Domènica Rita Frosella

Cecile Frosella

A handwritten signature, possibly "Cecile Frosella", is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 24 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 23 ultimo comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea potrà svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (*full audio/ video conference*) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità di indicare nell'avviso un luogo fisico di convocazione, fornendo le specifiche tecniche per le modalità di collegamento che saranno utilizzate per l'intervento alla riunione.

ARTICOLO 25 - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, al sindaco o al revisore, se nominati.

ARTICOLO 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del 51% del capitale sociale, eccezion fatta per le decisioni che abbiano ad oggetto le materia indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C., per le quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 26/BIS - RISOLUZIONE DELLO STALLO DECISIONALE

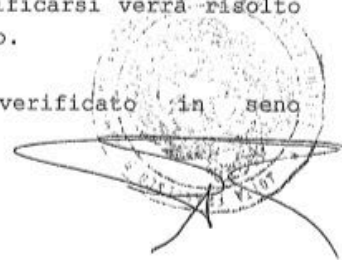
Qualora la società sia partecipata da due soci che abbiano il diritto di esprimere in assemblea un voto pari al 50% ciascuno, l'eventuale stallo decisionale che dovesse verificarsi verrà risolto in base alle norme dettate dal presente articolo.

I - *Identificazione della situazione di stallo.*

Uno stallo decisionale si considererà verificato in seno

Domiziana De Frosco

Celie Frosco



all'Assemblea della società (ovvero in occasione di una decisione da adottare nella forma del consenso preso per iscritto) allorquando non sia stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 26 dello Statuto sociale, per due volte consecutive.

II - Risoluzione della situazione di stallo - Russian roulette (shotgun clause).

Verificatasi una situazione di stallo, per la ricorrenza del presupposto indicato al precedente capo I, ciascuna Parte avrà il diritto di comunicare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di verifica dello Stallo, la volontà irrevocabile di acquistare l'intera partecipazione dell'altra parte: tale comunicazione varrà anche come dichiarazione proveniente dalla parte che la effettua della propria volontà irrevocabile di vendere l'intera sua partecipazione alla parte che ha ricevuto la comunicazione di acquisto. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto per il caso di acquisto, prezzo che dovrà intendersi pagabile in una unica soluzione in denaro. In caso di comunicazioni pervenute contemporaneamente (facendo fede la data postale apposta sull'avviso di ricevimento senza riguardo all'orario) prevarrà l'offerta con il prezzo più elevato e qualora anche il prezzo fosse identico si estrarrà a sorte la comunicazione che avrà efficacia ai seguenti fini.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la parte destinataria della comunicazione dovrà comunicare all'altra se accetta irrevocabilmente la proposta di vendere alla parte offerente la propria intera partecipazione ovvero se accetta irrevocabilmente la proposta di acquistare dalla parte offerente l'intera partecipazione di quest'ultima.

In caso di mancata accettazione della proposta di vendita o della proposta di acquisto (intendendosi per mancata accettazione anche la mancata risposta entro il termine ovvero una risposta condizionata o comunque non conforme alla proposta), la parte offerente potrà a suo giudizio decidere se acquistare dall'altra parte l'intera sua partecipazione della stessa ovvero se vendere all'altra parte l'intera propria partecipazione; l'altra parte sarà rispettivamente obbligata a vendere la propria partecipazione ovvero ad acquistare la partecipazione della parte offerente al prezzo indicato nella prima comunicazione.

In ogni caso, la compravendita qui prevista sarà effettuata senza prestazione di garanzie da parte del cedente salvo quelle di legge sulla titolarità della partecipazione.

Qualora la parte che fosse obbligata ad acquistare la partecipazione dell'altra parte per effetto di quanto sopra stabilito si rendesse, per qualsiasi motivo, inadempiente a tale obbligo, l'altra parte, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, avrà il diritto di acquistare dalla Parte inadempiente, che sarà irrevocabilmente obbligata a vendere, una porzione della partecipazione di quest'ultima che consenta all'altra di raggiungere almeno il 51% del capitale della società partecipata; il prezzo di trasferimento di

tale porzione è sin d'ora stabilito in misura pari al valore nominale delle quote oggetto della compravendita.

ARTICOLO 27 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo inoltre provvedono a depositare presso il registro delle imprese e pubblicare sul sito Internet della società il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla legge 106 del 2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti previsti dalla legge.

Si considerano distribuzione indiretta di utili tutte le ipotesi previste dall'art. 3, secondo comma, lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n.112/2017.

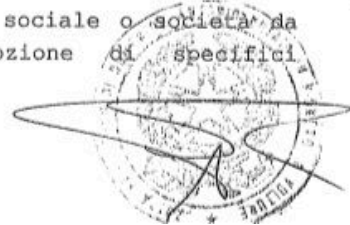
La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a: a) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci,

nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili

e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di Enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici

Domiziana Fie Frasella

Cecilia Frasella



progetti di utilità sociale.

ARTICOLO 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16 comma 1 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, a scelta dell'assemblea.

ARTICOLO 29 - LAVORATORI

I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

Gli utenti devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

La disciplina della partecipazione dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati è regolata compiutamente da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Nelle delibere riguardanti le condizioni di lavoro la qualità dei servizi erogati e gli interessi dei lavoratori e degli utenti questi hanno diritto a partecipare anche tramite rappresentante all'assemblea dei soci; hanno diritto di partecipare alla seduta ed hanno diritto di essere consultati prima che venga assunta la decisione.

ARTICOLO 30 - ACCORDO PROGRAMMATICO DI CONCILIAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci convengono concordamente che, qualora sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 5 del 2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organismo di conciliazione scelto dal Presidente della Camera di Commercio competente territorialmente con riferimento alla sede della società.

Il procedimento di conciliazione dovrà iniziare entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo di conciliazione designato e concludersi nel termine di legge. Le parti concordano sulla necessità di far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il conciliatore.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, consulenti, persone di fiducia, rappresentanti delle associazioni di categoria. Anche nella fase della conciliazione resta fermo l'impegno alla reciproca lealtà dei comportamenti, nel comune interesse alla composizione della lite e con particolare riferimento:

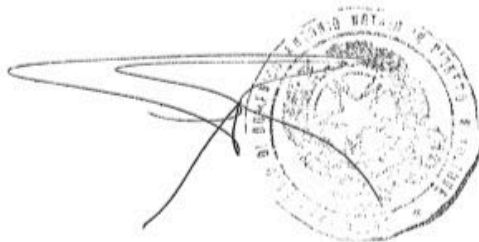
- a) alla necessità per la parte di comparire personalmente o farsi assistere da persona a conoscenza dei fatti e munita dei necessari poteri;
- b) alle facoltà previste dall'articolo 40 comma 2 del D.Lgs. 5 del 2003.

Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il procedimento di conciliazione entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della procedura o nel diverso termine che concordino le parti per iscritto, la controversia viene giudicata da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Potenza.

L'arbitro deciderà senza formalità di procedure e le parti si impegnano a sottostare alle sue conclusioni.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Celie Frescolle
Dominanie Frescolle



Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.